Council of the European Union

Brussels, 31 October 2026
(OR. en, it)

15218/26

Interinstitutional File:
2026/0203 (COD)

ENER 730
FISC 386
ECOFIN 1403
ENV 1344
TRANS 674
CODEC 2032
INST 394
PARLNAT 195
PARLNAT

COVER NOTE

From:	The Italian Senate
date of receipt:	28 October 2026
To:	The President of the Council of the European Union
Subject:	Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2019/943, as regards future-proofing electricity bills in the Union, through reducing system costs and fostering electrification and digitalisation [doc. 12071/26 - COM(2026)600] - Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

Delegations will find enclosed the reasoned opinion[1] of the Italian Senate on the above.

[1] The translation(s) of the opinion may be found on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address: https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/eu_legislative_database

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Doc. XVIII-*bis*
n. 42

RISOLUZIONE
DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(*Relatrice* PELLEGRINO)

approvata nella seduta del 28 ottobre 2026

SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) 2019/943 ADEGUANDO ALLE ESIGENZE FUTURE LE BOLLETTE DELL'ENERGIA ELETTRICA NELL'UNIONE MEDIANTE LA RIDUZIONE DEI COSTI DEL SISTEMA E LA PROMOZIONE DELL'ELETTRIFICAZIONE E DELLA DIGITALIZZAZIONE (COM(2026) 600 DEFINITIVO)

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis *e 6, del Regolamento*

Comunicata alla Presidenza il 28 ottobre 2026

La Commissione,

esaminata la proposta di regolamento COM(2026) 600 definitivo, volta a ridurre i costi del sistema elettrico, a favorire l'elettrificazione e la digitalizzazione, e rendere più accessibili le bollette dell'energia elettrica nell'Unione;

premesso che il contenimento dei prezzi dell'energia costituisce un obiettivo prioritario per la competitività del sistema produttivo e la tutela delle famiglie e che gli interventi a livello europeo devono garantire un adeguato coordinamento, salvaguardando al contempo la flessibilità necessaria per tenere conto delle specificità dei sistemi energetici nazionali e del diritto degli Stati membri di determinare il proprio *mix* energetico;

rilevato che la proposta non è accompagnata da una valutazione d'impatto e che la documentazione presentata dalla Commissione europea non contiene elementi qualitativi e quantitativi sufficienti a dimostrare che gli obiettivi perseguiti possano essere conseguiti più efficacemente a livello dell'Unione rispetto a quello nazionale, né a comprovare i vantaggi derivanti dall'introduzione di regole comuni sugli oneri di rete e sulla tassazione rispetto all'impiego degli strumenti già disponibili negli ordinamenti nazionali;

rilevato, di conseguenza, che non risulta adeguatamente dimostrato il valore aggiunto dell'intervento europeo, come richiesto dall'articolo 5 del Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, soprattutto con riferimento alle misure che incidono sull'organizzazione delle tariffe di rete e sulle scelte fiscali degli Stati membri;

evidenziato che la previsione di una struttura tariffaria comune e di una metodologia armonizzata per la determinazione degli oneri di rete, da definire anche mediante atti delegati della Commissione europea, compreso l'obbligo di introdurre segnali di localizzazione e di fascia oraria volti a orientare il comportamento degli utenti in base alle tariffe di rete, potrebbe comprimere eccessivamente l'autonomia delle autorità nazionali di regolazione, senza che sia stata sufficientemente dimostrata la necessità di un tale livello elevato di uniformità, tenuto conto delle differenze infrastrutturali, territoriali e operative dei sistemi elettrici nazionali, e delle differenze tra reti di trasmissione e di distribuzione, e senza un collegamento sufficientemente chiaro tra tali segnali e le effettive esigenze di gestione delle congestioni;

rilevato, altresì, che il conferimento alla Commissione europea di poteri delegati per la definizione di elementi suscettibili di incidere su aspetti essenziali della disciplina legislativa solleva dubbi in ordine alla conformità all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), anche per quanto riguarda la delimitazione dell'ambito e della durata della delega;

preso atto che l'obbligo di applicare aliquote differenziate delle accise, in modo che l'energia elettrica sia tassata a un'aliquota non superiore a quella applicata al gas naturale, incide direttamente sulle politiche tributarie e di bilancio nazionali e che, pertanto, non appare sufficiente qualificarle come meramente accessorie rispetto all'obiettivo di garantire il funzionamento del mercato interno dell'energia;

ritenuta, alla luce di tali elementi, la necessità di riesaminare la base giuridica delle disposizioni fiscali, valutando l'applicabilità dell'articolo 113 del TFUE, che prevede una procedura legislativa speciale con l'unanimità in sede di Consiglio, nonché degli articoli 192, paragrafo 2, lettera *a)*, e 194, paragrafo 3, del TFUE, ove pertinenti in ragione della natura e delle finalità delle misure previste;

rilevato che la proposta presenta profili di criticità anche sotto il profilo della proporzionalità, in quanto alcune misure potrebbero produrre effetti rilevanti sui sistemi tariffari nazionali e sul prelievo fiscale, senza che sia dimostrata la loro necessità ai fini del conseguimento degli obiettivi di elettrificazione e di utilizzo efficiente delle reti;

evidenziato, in particolare, che il criterio del trattamento fiscale differenziato dell'elettricità rispetto al gas naturale non considera adeguatamente l'incidenza effettiva delle imposte sulla spesa energetica, le differenze tra i processi produttivi e i vincoli tecnici, economici e infrastrutturali che possono ostacolare l'elettrificazione in alcuni settori, né la situazione delle famiglie vulnerabili che dipendono dal gas per i propri consumi energetici;

richiamata, inoltre, la necessità di tenere conto dei possibili effetti dell'introduzione del sistema europeo di scambio delle quote di emissione per gli edifici e il trasporto stradale (ETS 2), che potrebbe modificare il rapporto tra l'onere economico complessivo gravante sul gas e quello applicato all'elettricità;

sottolineata l'esigenza che l'elettrificazione sia promossa laddove risulti tecnicamente realizzabile, economicamente sostenibile ed efficiente, valorizzando, nei casi in cui la sostituzione del gas non sia praticabile, soluzioni alternative di decarbonizzazione, tra cui un maggiore ricorso al biometano, e valutando misure fiscali a favore dell'elettricità certificata da garanzie d'origine o prodotta con basse emissioni di carbonio;

rilevato che gli indicatori comuni di prestazione e le metodologie di confronto dell'efficienza dei gestori di rete potrebbero risultare poco rappresentativi se applicati a realtà operative profondamente diverse, quali quelle urbane, rurali e montane, rendendo necessario un approccio che tenga conto delle condizioni effettive in cui operano i singoli gestori;

richiamata l'attenzione sulla necessità di valutare con particolare cautela l'introduzione di regimi tariffari specifici per determinate categorie di utenti, soprattutto per i *data center*, il cui fabbisogno energetico può incidere significativamente sulle infrastrutture e sui costi complessivi del sistema;

reputato preferibile, per sostenere determinate attività economiche, valutare il ricorso a strumenti di incentivazione espliciti e trasparenti, nel

rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, anziché introdurre differenziazioni tariffarie suscettibili di compromettere la corretta rappresentazione dei costi del sistema;

rilevata, con riferimento allo scambio e al riutilizzo dei dati di rete, l'opportunità di tenere conto delle iniziative europee già operative, evitando duplicazioni e assicurando adeguati livelli di interoperabilità e sicurezza, nonché la proporzionalità degli obblighi e il riconoscimento dei costi sostenuti dai gestori;

preso atto che non è stata svolta una consultazione specifica dei portatori di interessi nella fase preparatoria e che, per interventi destinati a incidere sulle tariffe, sugli investimenti nelle reti e sulle politiche fiscali nazionali, appare necessario assicurare un confronto effettivo con le autorità di regolazione, i gestori, le imprese, i consumatori e gli esperti indipendenti;

ritenuto opportuno promuovere, nel corso dei negoziati, il rafforzamento degli incentivi ai gestori delle reti sulla base di risultati misurabili e verificabili, anche in termini di aumento della capacità disponibile, integrazione delle fonti rinnovabili, sicurezza, resilienza e qualità del servizio, nonché la valorizzazione dell'autoconsumo individuale e collettivo, delle comunità energetiche, dei sistemi di accumulo presso i clienti finali e dei servizi di flessibilità, compresi quelli resi possibili dalle batterie e dalla ricarica bidirezionale dei veicoli elettrici;

ritenuto, nel complesso, che la proposta non dimostri adeguatamente che gli obiettivi perseguiti non possano essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e che possano essere realizzati meglio a livello dell'Unione, non risultando pertanto soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 5, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea;

esprime, ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, un parere motivato in ordine alla non conformità della proposta di regolamento COM(2026) 600 definitivo al principio di sussidiarietà.

€ 1,00